



Il presente documento reca il “Piano interno di sostituzione in caso di variazione o cessazione degli indici di riferimento” che contiene le procedure adottate dalla Banca nell’eventualità di cessazione o sostanziale variazione di uno degli indici di riferimento utilizzabili per la parametrizzazione dei tassi indicizzati nei contratti con la clientela¹. Le modalità con cui la Banca deve gestire il proprio piano di sostituzione sono disciplinate dall’Art.118 bis del Testo Unico Bancario (TUB) nel quale si prevede che i piani siano pubblicati sul sito internet e costantemente aggiornati e che gli aggiornamenti siano portati a conoscenza della clientela almeno una volta all’anno o alla prima occasione utile.

PIANO INTERNO DI SOSTITUZIONE IN CASO DI VARIAZIONE O CESSAZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO

Monitoraggio	Il ciclo di vita degli indici applicati ai contratti della Banca e il presente Piano sono costantemente monitorati al fine di rilevare eventi di variazione degli indici e necessità di aggiornamento.
Rilevazione dell’evento di variazione sostanziale o di cessazione indice	Premesso che: <ul style="list-style-type: none">- per “variazioni sostanziali” non si intendono variazioni quantitative dell’indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro bensì, piuttosto, le c.d. “modifiche rilevanti” (“<i>material changes</i>”) della metodologia per la determinazione dell’indice;- con “cessazione” si intende, invece, il venire meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell’ente preposto a tale scopo; ogniqualvolta si rilevi un evento di variazione sostanziale o di cessazione di un indice, la Banca individua i Clienti e i contratti interessati e intraprende le azioni necessarie per applicare un nuovo indice sostitutivo.
Individuazione dell’indice di riferimento sostitutivo	L’indice di riferimento sostitutivo consisterà nel parametro o tasso alternativo pubblicato, convalidato, approvato o riconosciuto dall’amministratore dell’indice di riferimento, dalla Banca Centrale di riferimento dell’indice, dall’Autorità monetaria o da qualsiasi Istituzione o Autorità analoga competente (compresi i pertinenti comitati o altri organismi istituiti, sponsorizzati o approvati da uno dei predetti soggetti). <u>Ove non individuato dalle istituzioni o autorità competenti</u> , la scelta dell’indice di riferimento sostitutivo è effettuata in conformità con la tabella di seguito riportata. L’indicazione preventiva degli indici alternativi è presente nella tabella dove sia stata “possibile e opportuna” la loro individuazione, effettuata dalle unità interne competenti sulla base delle condizioni normative e di mercato vigenti al momento della redazione del presente piano interno.
Approvazione e deliberazione dell’indice sostitutivo	L’approvazione e deliberazione finale di un indice sostitutivo è oggetto di un processo di approvazione interno.
Implementazioni operative	Vengono intraprese tutte le azioni necessarie al fine di rendere operativa la sostituzione, ad esempio intervenendo sulle procedure informatiche, apportando le modifiche contrattuali, predisponendo le necessarie comunicazioni alla Clientela
Comunicazione alla clientela della variazione dell’indice di riferimento	In conformità all’art.118-bis del TUB, la Banca comunica al Cliente le modifiche o l’indice sostitutivo individuati, entro trenta giorni, secondo le modalità di comunicazione scelte dal Cliente stesso per l’invio della corrispondenza relativa al rapporto contrattuale.
Applicazione dell’indice sostitutivo al contratto interessato	La data di decorrenza della sostituzione dell’indice viene determinata in funzione delle disposizioni delle Autorità competenti e/o della data di dismissione dell’indice.

¹ Contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).

Indice di riferimento	Emissente/ Amministratore dell'indice	Indice di riferimento alternativo	Emissente/Amministratore indice di riferimento alternativo
EURIBOR 1 MESE 365 (*)	EMMI - European Money Market Institute	€STR - euro short term rate ²	Banca Centrale Europea (BCE)
EURIBOR 1 MESE 360	EMMI - European Money Market Institute	€STR - euro short term rate ²	Banca Centrale Europea (BCE)
EURIBOR 3 MESI 365 (*)	EMMI - European Money Market Institute	€STR - euro short term rate ²	Banca Centrale Europea (BCE)
EURIBOR 3 MESI 360	EMMI - European Money Market Institute	€STR - euro short term rate ²	Banca Centrale Europea (BCE)
EURIBOR 6 MESI 365 (*)	EMMI - European Money Market Institute	€STR - euro short term rate ²	Banca Centrale Europea (BCE)
EURIBOR 6 MESI 360	EMMI - European Money Market Institute	€STR - euro short term rate ²	Banca Centrale Europea (BCE)
EURIBOR 12 MESI 365 (*)	EMMI - European Money Market Institute	€STR - euro short term rate ²	Banca Centrale Europea (BCE)
EURIBOR 12 MESI 360	EMMI - European Money Market Institute	€STR - euro short term rate ²	Banca Centrale Europea (BCE)
€STR - euro short term rate	Banca Centrale Europea (BCE)	Tasso BCE	Banca Centrale Europea (BCE)
SONIA, Sterling overnight index average	Bank of England	Bank of England's Bank Rate	Bank of England
TONAR, Tokyo overnight average	Japan Bankers Association	Japan Basic Discount Rate	Japan Bankers Association
SARON, Swiss average rate overnight	Six Swiss Exchange Ltd	SNB policy rate	Six Swiss Exchange Ltd
SOFR (Secured Overnight Financing Rate)	Federal Reserve Bank of New York (New York Fed)	U.S. Primary credit interest rate	Federal Reserve Bank of New York (New York Fed)

(*) A partire dal 1° aprile 2019 il tasso Euribor calcolato secondo la convenzione “Act/365 giorni” non è più quotato, pur continuando ad essere ricavabile dal parametro Euribor “Act/360 giorni”.

Il presente piano interno si applica nel caso in cui il contratto di credito non preveda, ab origine, un indice di riferimento sostitutivo, o nell’eventualità in cui anche quest’ultimo cessi o registri l’evento della “variazione sostanziale”.

² L’indice sostitutivo viene determinato sulla base dell’indice: €STR - euro short term rate tenendo conto del periodo di riferimento dell’indice da sostituire. L’indice €STR - euro short term rate è stato raccomandato come indice sostitutivo dell’EURIBOR dal *Working group on euro risk-free rates*.